

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI (Aggiornato al 15/09/2014)

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per l'adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita PENSPLAN PLURIFONDS.

L'ITAS VITA S.p.A., soggetto istitutore del fondo pensione, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2007.

SEZIONE I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità per conseguire un'anticipazione sulla propria posizione pensionistica ai sensi del D.Lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252, art. 11 comma 7.

Art. 2 – Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- L'Anticipazione della posizione individuale maturata può essere richiesta solo nei seguenti casi dall'aderente per:

- Spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge ed ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
La richiesta può essere fatta in ogni momento per un importo **non superiore al 75%**;
- acquisto della prima casa** per sé o per i figli;
La richiesta può essere inoltrata decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per un importo **non superiore al 75%**;
- realizzazione sulla prima casa degli interventi di ristrutturazione** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b), c), e d), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
La richiesta può essere inoltrata decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per un importo **non superiore al 75%**.
- ulteriori esigenze**;
La richiesta può essere inoltrata decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per un importo **non superiore al 30%**.

- Ai fini del **calcolo dell'anzianità** (8 anni) così come previsto per le richieste di anticipazione per i punti b), c), e d) sopra riportati, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

- Le anticipazioni possono essere concesse anche durante il periodo di eventuale **prosecuzione volontaria** (con o senza contribuzione) oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, in pratica, fino al momento della fruizione delle prestazioni pensionistiche.

- Le richieste **possono essere reiterate**, anche in riferimento ad una medesima causale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell'iscrizione e il massimale erogabile.

Art. 3 – Importo dell'Anticipazione

- L'importo è calcolato sull'ammontare della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni già percepite e non reintegrate.

- Le somme complessivamente erogate all'aderente non possono comunque eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementate dalle anticipazioni già erogate e non reintegrate al netto degli oneri fiscali.

- Le somme riconosciute a titolo di anticipazione non possono comunque essere superiori agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

- Le somme erogate possono essere reintegrate in qualunque momento previa compilazione e invio al Fondo dell'apposito modulo.

Art. 4 – Modalità di richiesta

- Le richieste dovranno essere trasmesse in forma scritta compilando l'apposito modulo (vedi sito www.plurifonds.it) e inoltrate a mezzo raccomandata A.R. direttamente alla sede del Fondo presso

ITAS VITA Spa (Fondo pensione aperto Plurifonds, Piazza delle Donne Lavoratrici 2, 38123 Trento) o per il tramite dei collocatori.

- Nel caso di aderenti minori, o incapaci, o sottoposti ad Amministrazione di sostegno, le richieste dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale o tutore o amministratore di sostegno e dovrà essere allegata autorizzazione in originale o in copia autentica del Giudice Tutelare all'incasso delle somme dovute.
- Qualora venga indicato un importo fisso anziché una percentuale, si chiarisce che il Fondo disinvestirà tale importo al lordo delle ritenute fiscali di legge.
- Verificata la regolarità e la completezza della documentazione, entro 2 mesi dall'approvazione della richiesta, il Fondo provvederà all'erogazione della somma. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulle coordinate bancarie indicate nel modulo di richiesta dall'aderente.
- In caso di documentazione irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente una comunicazione d'integrazione entro 1 mese dalla ricezione della richiesta e il termine di 2 mesi viene sospeso; ricevuta la documentazione e verificata la regolarità della stessa, riprende a decorrere il termine per dar corso all'erogazione.
- In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II – CASI PER I QUALI E' POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE

Art. 5 – Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- L'Anticipazione è concessa all'aderente a fronte di gravissime situazioni che comportino il pagamento di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche attinenti a sé, al coniuge o ai figli.
- L'Anticipazione potrà essere erogata per situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento e della terapia, dal punto di visto medico ed economico (ad. es. non potranno essere accolte le richieste di importo economico non di rilievo).
- L'Anticipazione verrà riconosciuta infatti nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'aderente e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli, o fiscalmente a carico dell'aderente.
- Le somme erogate possono essere utilizzate anche per le coperture delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento purché documentate (es. spese di viaggio e soggiorno).
- L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria anche privata italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- L'Anticipazione può essere richiesta **entro e non oltre 18 mesi** dall'effettuazione della spesa.
- La **documentazione da presentare** è la seguente:
 - a) Certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - b) Copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti; a discrezione del Fondo, fermo restando l'obbligo di fornire successivamente la documentazione fiscale comprovante le spese sostenute entro 3 mesi dall'erogazione, preventivo firmato dallo specialista;
 - c) Documento d'identità e stato di famiglia in caso di spese per i figli.

Art. 6 – Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- L'Anticipazione è concessa a fronte delle spese da sostenere per l'acquisto per sé o per i figli della prima casa di abitazione. Le somme erogate possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto purché documentate.
- Si considera prima casa di proprietà quella in cui l'aderente (o il figlio) risiede o intende trasferire la propria residenza.
- Ai fini dell'Anticipazione, sono rilevanti anche le seguenti fattispecie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.
- L'Anticipazione può essere richiesta **entro e non oltre 18 mesi** dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione nei casi di acquisto in cooperativa e comunque dall'effettuazione delle spese.
- La **documentazione da presentare** è la seguente:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti *la residenza anagrafica* o l'intenzione di voler trasferire entro 12 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la *non titolarità di alcun diritto reale* (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile;
 - c) copia di un documento di riconoscimento valido dell'aderente.
- Inoltre:

1. in caso di acquisto da terzi, è necessario aggiungere *copia dell'atto notarile* di compravendita o in mancanza, copia del preliminare di compravendita registrato (in seguito dovrà essere esibito il rogito definitivo);
2. in caso di acquisto in cooperativa, occorre aggiungere *copia dell'atto di assegnazione dell'alloggio* (in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio);
3. in caso di costruzione in proprio, occorre aggiungere la *copia della concessione edilizia e delle fatture* quietanzate relative alle spese di costruzione. Quest'ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
4. in caso di acquisto o costruzione per i figli; occorre aggiungere la *copia del certificato di stato di famiglia* rilasciato dal Comune attestante il rapporto di parentela;

Art. 7 – Ristrutturazioni della prima casa di abitazione

- E' concessa per sostenere le spese per interventi di ristrutturazione relativamente alla prima casa di abitazione (vedi art 6 comma 2). Gli interventi previsti sono quelli indicati nell'art. 3 el D.P.R. 6 giugno del 2001, n. 380 lettere a), b), c) e d).
- Può essere richiesta per gli interventi di ristrutturazione sostenuti, sia relativamente all'immobile di proprietà dell'aderente destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli. E' esclusa la richiesta di anticipazione per le spese nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli).
- A norma della legge sopra citata l'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
 - a) Interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) Interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) Interventi di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio. L'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
- L'Anticipazione può essere richiesta **entro e non oltre 18 mesi** dall'effettuazione della spesa.
- La **documentazione da presentare** è la seguente:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti *la residenza anagrafica*;
 - b) copia della *concessione dell'autorizzazione* ovvero della *comunicazione di inizio lavori*;
 - c) copia *dell'atto attestante la proprietà* dell'immobile da ristrutturare;
 - d) copia delle *fatture o ricevute fiscali* attestanti le spese sostenute;
 - e) copia dei *bonifici bancari* attraverso i quali è stato disposto il pagamento;
 - f) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della *delibera assembleare* e della *tabella millesimale* di ripartizione delle spese
 - g) per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione per i figli è necessario allegare copia del *certificato di stato di famiglia* rilasciato dal Comune attestante il rapporto di parentela.

Art. 8 – Ulteriori esigenze

L'Anticipazione è concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze. La richiesta presentata al Fondo non deve essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Art. 9 – Imposte di legge

Sulle somme erogate a titolo di anticipazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applicano delle ritenute che variano a seconda della causale. Per quelle indicate agli articoli 6, 7, e 8, la ritenuta a titolo d'imposta è pari al 23% mentre, quella prevista dall'art. 5 è pari al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Art. 10 – Spese

Sulle anticipazioni erogate il Fondo non applica alcuna spesa a carico dell'aderente.

Art. 11 – Tempi e modalità di erogazione

Il Fondo, ritenuta idonea la documentazione presentata, provvederà ad erogare l'anticipazione richiesta entro due mesi dal ricevimento della stessa, ovvero all'accertamento dei requisiti richiesti, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'aderente e dallo stesso indicato.

Art. 12 – Disposizioni finali

Nel caso in cui, al momento della richiesta, l'aderente non fosse in grado di produrre tutta la documentazione indicata agli artt. 5, 6 e 7, il Fondo si riserva la facoltà di valutare caso per caso ed eventualmente di erogare gli importi richiesti anche in deroga alle disposizioni di cui sopra, fermo restando l'obbligo dell'aderente a consegnare tutta la documentazione fiscale comprovante le spese sostenute **entro 3 mesi dall'erogazione da parte del Fondo.**